

## Modello dei «licence box» in Liechtenstein

### **Il sistema dei «licence box»**

Nel quadro della revisione totale della legge fiscale, entrata in vigore il 1o gennaio 2011, nel Liechtenstein è stata introdotta per la prima volta la possibilità di decretare una tassazione agevolata per gli introiti derivanti da ricerca e sviluppo. Regimi fiscali particolari simili, meglio noti come «IP boxes» (intellectual property boxes), esistono già in alcuni paesi membri dell'UE e sono volti alla promozione della ricerca e dello sviluppo. Prendendo atto di questa tendenza a livello europeo si desidera così creare un incentivo fiscale che renda il Liechtenstein, in qualità di Stato membro SEE, un paese concorrenziale, e questo per mezzo di una deduzione speciale dell'80% sugli introiti positivi derivanti dai brevetti – ovvero il reddito netto derivante dall'utilizzo o dalla realizzazione dei singoli brevetti.

Oltre a questo, le disposizioni previste dall'art. 55 della legge fiscale del Liechtenstein (Steuergesetz, di seguito «SteG») stabiliscono quali sono i diritti di proprietà intellettuale per i quali è possibile eseguire la deduzione.

Si tratta dei seguenti diritti di proprietà intellettuale:

- Brevetti, marchi e design, purché protetti mediante iscrizione in un registro nazionale, estero o internazionale
- Software e banche dati di natura tecnica e relative alle scienze naturali

Il suddetto elenco è da considerarsi esaustivo. L'iscrizione dei diritti di proprietà intellettuale in un registro presuppone naturalmente l'esistenza di un apposito registro. Allo stato attuale, per i software non esiste un registro né nazionale né internazionale, cosicché per questa fattispecie non sussiste il requisito dell'iscrizione in un registro.

Un sistema di «IP boxes» di questo tipo presenta il vantaggio che un importo pari all'80% della somma degli introiti positivi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale viene trattato alla stregua dei costi giustificati dall'uso commerciale. In questo modo l'imponibile fiscale per tali introiti si riduce al 20%, con una tassazione effettiva del 2,5% (equivalente al 12,5% di imposte sul 20%).

### **Compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato**

Come illustrato in precedenza, al fine di scongiurare eventuali remore connesse ad aiuti di Stato indesiderati (selettività), le disposizioni originali previste dall'art. 55 della SteG e dell'art. 33 della disposizione fiscale (Steuerverordnung, di seguito «SteV») sono già state sottoposte al vaglio dell'Autorità di vigilanza EFTA (ESA), affinché quest'ultima verificasse la conformità di tali norme con le disposizioni nazionali in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 61 dell'Accordo SEE. Con decisione datata 1o giugno 2011, l'ESA ha dichiarato l'art. 55 della SteG e l'art. 33 della SteV conformi alle disposizioni SEE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 278/9 del 22 settembre 2011).

### **Osservazioni comparative**

Rispetto ai modelli di «licence box» esistenti in Belgio, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Spagna, i diritti di proprietà intellettuale non si limitano ai brevetti. Il Principato del Liechtenstein non prevede un'ulteriore definizione del concetto di «diritti di proprietà intellettuale», consentendo invece esplicitamente la deduzione per uso personale. Affinché i «licence box» possano costituire in Svizzera un'alternativa alle società miste (i redditi prodotti all'estero sono soggetti a un'imposizione fiscale minore), bisognerebbe comprendere anche l'uso personale. La definizione dei redditi derivanti da diritti di proprietà intellettuale ammissibili ha lo stesso tenore dell'art. 12, cpv. 2, del Modello di Convenzione OCSE e i redditi da licenze agevolati devono essere dimostrabili mediante apposito contratto di licenza.

L'esempio riportato qui di seguito evidenzia le principali differenze tra i modelli di «licence box» in uso nel Principato del Liechtenstein e nel Canton Nidvaldo.

	<i>Liechtenstein</i>	<i>Nidvaldo</i>
Redditi ammissibili	Modello di Convenzione OCSE 12 (con limitazioni)	Modello di Convenzione OCSE 12
Redditi esclusi	nessuno	nessuno
Redditi da uso personale	possibile	non possibile
Applicabilità ai diritti di proprietà intellettuale acquisiti da imprese collegate	sì	sì
Limitazione ai diritti di proprietà intellettuale legati a uno sviluppo proprio	no	no
Applicabilità agli utili da capitale	sì	sì
Deducibilità delle spese per ricerca e sviluppo	sì	sì
Applicabilità	Diritti di proprietà intellettuale dal 1° gennaio 2011	Tutti diritti di proprietà intellettuale
Aliquota fiscale effettiva	2.5%	8.8%

## La vigilanza giudiziaria delle fondazioni

Con la riforma del diritto delle fondazioni ha ricevuto una nuova disciplina anche la vigilanza delle fondazioni. In questo senso sono assoggettate alla vigilanza per legge tutte le fondazioni di pubblica utilità, mentre quelle di utilità privata possono assoggettarvisi facoltativamente (art. 552 § 29 cpv. 1 del Diritto delle persone e delle società (Personen- und Gesellschaftsrecht, di seguito «PGR»). L'autorità di vigilanza delle fondazioni è il Dipartimento di Giustizia, ufficio Autorità di vigilanza delle fondazioni (ex ufficio del registro fondiario e del registro pubblico) ai sensi dell'art. 552 § 29 cpv. 2 PGR. Inoltre, ai sensi dell'art. 552 § 29 cpv. 4 PGR ogni soggetto della fondazione può richiedere l'avvio di misure di vigilanza giudiziaria nei confronti di una gestione e di un utilizzo del patrimonio da parte degli organi della fondazione contrari agli scopi della stessa. Rientrano in questo genere di misure la raccolta di informazioni sulla fondazione o le autorità amministrative, la visione di registri e documenti della fondazione, il controllo e la revoca di organi della fondazione, l'esecuzione di revisioni speciali o l'abrogazione di decisioni degli organi della fondazione.

Dall'entrata in vigore del nuovo diritto delle fondazioni in data 01.04.2009 sono trascorsi più di quattro anni: è giunto pertanto il momento di trarre un bilancio su come la nuova vigilanza giudiziaria abbia influito sulle fondazioni.

### **Applicabilità delle nuove disposizioni sulla vigilanza**

Innanzitutto è importante ricordare che le disposizioni del nuovo diritto delle fondazioni sulla vigilanza giudiziaria delle fondazioni trovano applicazione anche nei confronti di quelle fondazioni che erano state costituite prima dell'entrata in vigore della legge. Come regola generale il nuovo diritto delle fondazioni si applica soltanto alle fondazioni «nuove», costituite cioè in seguito al 01.04.2009, mentre alle fondazioni già esistenti in tale data si applica il diritto previgente. Ciononostante le disposizioni transitorie prevedono una serie di eccezioni a questo principio generale. In particolare, il nuovo diritto sulla vigilanza e il controllo (diritti di informazione dei beneficiari, vigilanza delle fondazioni ecc.) riguarda anche le fondazioni già in essere al 01.04.2009. L'applicabilità della nuova vigilanza giudiziaria sulle cosiddette vecchie fondazioni è stata già confermata anche in sede di tribunale.<sup>1</sup>

1 Corte suprema del Principato del Liechtenstein 05.02.2010, 10 HG.2008.28 (LES 2010, 218)

### **Il curatore di collisione nella procedura giudiziaria di vigilanza**

Secondo la giurisprudenza consolidata, anche in relazione al precedente diritto delle fondazioni, la fondazione toccata da una procedura di vigilanza acquisisce obbligatoriamente qualità di parte. In altri termini, la fondazione deve essere sempre coinvolta nella procedura, in veste di attore o di convenuto.<sup>2</sup> Nel caso delle richieste di revoca di membri del consiglio di fondazione, il consigliere in questione si troverebbe – come affermato dalla Corte suprema del Principato del Liechtenstein – in una palese situazione di conflitto di interessi per quanto attinente all'oggetto del procedimento. Per questo motivo l'attore sarebbe tenuto a nominare un curatore di collisione, cui spetterebbe il compito di verificare le accuse sollevate in modo indipendente e a prescindere dal punto di vista dei consiglieri chiamati in causa.<sup>3</sup> Nei confronti di questa giurisprudenza in materia di curatori di collisione si sono giustamente sollevate voci critiche. Nello specifico si chiede se non sia piuttosto compito del giudice verificare le accuse sollevate in modo indipendente e a prescindere dalle rivendicazioni delle parti.<sup>4</sup> Una domanda cui si può dare soltanto risposta affermativa. Oltre a questo, il curatore di collisione non può, per mancanza di conoscenze autonome delle specificità della fondazione e dell'attività degli organi da revocare, giungere ad alcuna valutazione ragionevole delle accuse. Nell'ottica di una vigilanza efficiente delle fondazioni sarebbe pertanto opportuno prescindere dall'impiego di un curatore di collisione.

### **Motivi per la revoca di organi di fondazione**

La revoca di organi di fondazione costituisce, nella maggior parte dei casi, l'oggetto della procedura di vigilanza. A questo riguardo si sono sviluppate le seguenti tendenze giurisprudenziali:

- I motivi alla base della revoca devono essere sempre così caratterizzati e chiari da poter essere considerati alla stregua di un «motivo importante» che pregiudica le esigenze della fondazione privata o rende inaccettabile qualsivoglia mantenimento della nomina onesta del membro dell'organo in questione. La presenza di un motivo importante va sempre valutata dal punto di vista del funzionamento della fondazione privata,

2 Corte suprema del Principato del Liechtenstein 05.02.2004 (LES 2005, 41)

3 Corte suprema del Principato del Liechtenstein 03.04.2008 (LES 2008, 360)

4 Lorenz, Die Kollisionskuratorrechtsprechung des OGH im Stiftungsaufsichtungsverfahren – Eine kritische Auseinandersetzung, LJZ 4/11 pp. 156 e segg.

- e in particolare della possibilità di garantire con sufficiente sicurezza il perseguimento degli scopi della fondazione.
- I dettagli di decisioni economiche della gestione patrimoniale non rientrano tuttavia nell'ambito della vigilanza delle fondazioni, a meno che tali singole decisioni non mettano a repentaglio la fondazione.
  - Come linea generale il tribunale non può assumere le veci del consiglio di fondazione. Deve anzi limitarsi a pure decisioni discrezionali intervenendo esclusivamente laddove gli organi di fondazione vadano oltre i livelli di discrezione di loro competenza o abusino degli stessi.<sup>5</sup>
  - La revoca di un consigliere di fondazione a causa di precedenti può fondarsi esclusivamente su gravi violazioni dei propri doveri, imputabili a un consigliere alla luce di una valutazione ex ante e come conseguenza delle quali derivino l'inidoneità allo svolgimento di tale funzione oppure l'incapacità di adempiere regolarmente ai propri obblighi.<sup>6</sup>

In sintesi è possibile affermare che la nuova vigilanza giudiziaria delle fondazioni prevista dalla riforma si presenta come uno strumento ragionevole per garantire la gestione regolare delle fondazioni che attribuisce soprattutto ai beneficiari delle fondazioni un ampio livello di controllo e quindi di certezza del diritto. L'aumento della certezza del diritto riguarda però anche quanti operano in seno agli organi delle fondazioni. Le decisioni emanate nel quadro delle procedure di vigilanza, infatti, forniscono loro importanti linee direttrici che non sono astratte come le disposizioni di legge ma scaturiscono da concrete fattispecie pratiche. Con questo supporto conoscitivo si assicura che la gestione delle fondazioni del Liechtenstein continui a corrispondere ai massimi standard qualitativi facendo della fondazione del Liechtenstein uno strumento prezioso e affidabile anche per i fondatori futuri.

---

### ***Sussidiarietà della procedura giudiziaria di vigilanza***

È estremamente interessante che la competenza del tribunale di vigilanza in materia di revoca di un consigliere di fondazione debba avere carattere prettamente sussidiario. La competenza primaria per la revoca di consiglieri di fondazione spetta alla persona o all'ufficio appositamente nominati nello statuto della fondazione. La competenza sussidiaria del tribunale è peraltro obbligatoria e non può essere esclusa all'interno dello statuto della fondazione. Per questo motivo, anche la persona o l'ufficio cui gli statuti assegnano la competenza primaria per la revoca deve ricevere qualità di parte per quanto attinente alla procedura di vigilanza, tanto più che tale persona o ufficio ha un interesse legale a far sì che la revoca che rientra nella sua competenza primaria venga espletata soltanto al sussistere dei corrispondenti requisiti.<sup>7</sup> Ne consegue che prima dell'avvio di una procedura di vigilanza mirante alla revoca di consiglieri di fondazione si deve convocare la persona o l'ufficio competente ai sensi degli statuti a revocare i consiglieri. Ciò nondimeno non sussiste ancora nessuna decisione che abbia respinto come inaccettabile una procedura di vigilanza perché non si è proceduto in precedenza a convocare l'organo di revoca dotato di competenza primaria ai sensi degli statuti.

---

5 Corte suprema del Principato del Liechtenstein 05.02.2010, 10 HG.2008.28 (LES 2010, 218)

6 Corte suprema del Principato del Liechtenstein 07.05.2010, 10 HG.2008.5 (LES 2010, 311)

7 Corte suprema del principato del Liechtenstein 07.05.2010, 10 HG.2008.5 (LES 2010, 311)